



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 110 DEL 19/08/2023

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA PER PORTOFERRAIO , NEI PRESSI DEL CIVICO 1855 , A MARINA DI CAMPO, DALLE ORE 15:00 FINO AD ULTIMAZIONE DEI LAVORI IDRAULICI URGENTI, NEL LIMITE MASSIMO DELLE ORE 19.00 DEL 19/8/2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la richiesta, pervenuta via mail il 19 agosto 2023, dalla Ditta Cantieri Elba per conto di ASA spa, volta ad ottenere ordinanza per regolamentare la circolazione veicolare in Via Per Portoferraio nei pressi del n. civico 1855, per effettuare lavori urgenti di riparazione alla rete idrica, a partire dalle ore 15:00 fino ad ultimazione degli stessi nell'arco dello stesso giorno, nello specifico il 19/8/2023;

RITENUTA la necessità di consentire i suddetti lavori e di disciplinare la circolazione nella zona interessata, al fine di salvaguardare la sicurezza dei veicoli e dei pedoni;

VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco la responsabilità del Area di vigilanza, e in caso di sua assenza delega la firma al Ass. Scelto Munno Cesare;

DISPONE

LA CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA PER PORTOFERRAIO NEI PRESSI DEL N. CIVICO 1855, A MARINA DI CAMPO, DALLE ORE 15:00 FINO AD ULTIMAZIONE DEGLI STESSI LAVORI, NEL LIMITE MASSIMO DELLE ORE 19.00 DEL GIORNO 19/8/2023.

La ditta che si occuperà dei lavori di cui sopra dovrà garantire il posizionamento della idonea ed esaustiva segnaletica, presegnalare e delimitare adeguatamente l'area interessata e gli eventuali mezzi operativi, nonché adottare tutte le altre cautele richieste, previste dal Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di garantire la sicurezza delle persone e della circolazione, sia di giorno che di notte.

In ogni caso, dovrà essere garantito l'immediato sgombrò dell'area laddove ciò si rendesse necessario per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea utilizzata e ripristinati i segnali permanenti eventualmente coperti, con cui la detta segnaletica temporanea utilizzata fosse in contrasto, infine, dovranno essere ripristinate le normali condizioni relative alla circolazione stradale.

In caso di violazioni delle dette prescrizioni troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 21 del Nuovo codice della Strada.

Per i trasgressori ai divieti imposti con la presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada.

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)